

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3075 del 04/06/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - ENI SPA NATURAL RESOURCES, DISTRETTO CENTRO SETTENTRIONALE CON SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZA ENRICO MATTEI n. 1, RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA DEL MARCHESATO n. 13, LOC. MARINA DI RAVENNA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3220 del 03/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 – **ENI SPA NATURAL RESOURCES, DISTRETTO CENTRO SETTENTRIONALE** CON SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZA ENRICO MATTEI n. 1, **RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA** PER L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA DEL MARCHESATO n. 13, LOC. MARINA DI RAVENNA

## LA DIRIGENTE

PREMESSO che

- La società **Eni Spa Natural Resources, Distretto Centro Settentrionale** con sede legale in Roma, piazza Enrico Mattei n. 1 (CF./PIVA: 00484960588/00905811006), risulta titolare dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3065 del 15/10/2014, con scadenza al 28/02/2024, per la gestione dell'impianto di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi prodotti in proprio, sito in Comune di Ravenna, via del Marchesato n. 13 - Località Marina di Ravenna,
- la stessa società Eni Spa Natural Resources, Distretto Centro Settentrionale risulta altresì titolare, per l'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e smi, con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3470 del 13/11/2015 e smi, con scadenza al 18/11/2030, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026 recante approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni Ambientali ed Energia), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni Ambientali ed Energia), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori in materia di ambiente e di energia;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA l'istanza presentata in data 28/02/2023 (ns. PG/2023/145561), con cui la società Eni Spa Natural Resources, Distretto Centro Settentrionale chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo con modifiche dell'AU n. 3065 del 15/10/2014 sopracitata comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ricompresa nell'AUA vigente, dichiarando che nulla muta rispetto allo stato autorizzato;
- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e smi, *Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue*;

- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento emergeva che nel sito di via del Marchesato n. 13 Località Marina di Ravenna:

- per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti anche pericolosi, si individuano:
  - area di ricezione dei rifiuti in ingresso pavimentata,
  - area di stoccaggio (R13-D15), dotata di pavimentazione impermeabile, dei rifiuti anche pericolosi, con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 350,40 tonnellate, di cui 221,40 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 129 tonnellate di rifiuti pericolosi, avente superficie totale pari a circa 2.000 m<sup>2</sup>, organizzata in tre aree funzionali:
    - area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi posta sotto tettoia
    - area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi anch'essa posta sotto tettoia
    - piazzale all'aperto per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi e per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti,

tutti i rifiuti, vengono stoccati nelle aree sopra individuate, all'interno di appositi contenitori chiusi, in fusti, big bag, cisternette, scarrabili dotati di chiusura o multibenne. L'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi è cordolata, al fine di evitare eventuali fuoriuscite di rifiuti liquidi.

- un locale chiuso e aerato posto in prossimità del capannone "uffici e magazzino" per lo stoccaggio, all'interno di box in plastica, dei rifiuti costituiti da batterie identificati con i codici EER 160601\* e EER 160602\*,

il rifiuto identificato con codice EER 200301 è detenuto in appositi big bags all'interno di contenitori multibenne coperti da apposito telone. I suddetti contenitori, una volta svuotati, possono essere, qualora necessario, sottoposti ad operazioni di lavaggio mediante autobotte nella medesima area di stoccaggio. I rifiuti liquidi prodotti dall'eventuale lavaggio sono raccolti e gestiti in conformità alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi,

- il sito è comprensivo di un'area denominata Mud-Plant in cui viene individuata, sotto tettoia anche un'area di lavaggio mezzi propri,
- risulta già autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni dell'area di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti anche pericolosi e dall'area denominata Mud-Plant e lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio mezzi di cui al punto precedente,
- le modifiche richieste dal gestore con l'istanza di rinnovo dell'AU in oggetto consistono in:
  - incremento della capacità massima istantanea di rifiuti da detenere in stoccaggio (R13-D15) fino a 726,46 tonnellate, di cui 228,20 tonnellate di rifiuti pericolosi e 498,26 di rifiuti non pericolosi;
  - rinuncia alla gestione dei rifiuti aventi codice EER 010599, 130507\*, 200304, 120301\* che non si intende più ammettere allo stoccaggio presso l'impianto,
  - la possibilità di gestire secondo l'operazione di messa in riserva (R13) i rifiuti identificati con i codici EER 010507, 150102, 150203, 160602\*, per i quali risulta già autorizzata l'operazione di deposito preliminare (D15),
- non sono previste modifiche di carattere edilizio/urbanistico.

CONSIDERATO che:

- a seguito della presentazione dell'istanza di rinnovo con modifiche dell'AU di cui in oggetto in data 28/02/2023 (ns. PG/2023/145561), i termini del procedimento venivano sospesi con nota ns. PG/2023/160312 del 21/09/2023 al fine di espletare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening postumo). Il procedimento in argomento si concludeva con l'adozione da parte della Regione Emilia Romagna della determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 8168 del 22/04/2024, suddetta, di esclusione dall'ulteriore procedura di VIA;
- l'istanza di rinnovo con modifiche dell'AU, si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 28/02/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2024/173173;
- l'area interessata dall'impianto risulta collocata, come espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2024/190582) coinvolto nel procedimento:
  - in aree di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
  - all'interno delle aree scenario P3-H di elevata probabilità, e in parte nello scenario P2-M di media probabilità, con rischio potenziale di tipo R2, del Piano di Gestione del rischio di

alluvioni derivanti dal reticolo secondario di pianura - mappe della pericolosità e del rischio della Regione Emilia-Romagna;

- nell'ambito del procedimento, il soggetto proponente ha formalizzato la cessazione dell'attività di lavaggio mezzi nell'area Mud-Plant, fornendo evidenza che le tubazioni di adduzione alla rete fognaria nera aziendale derivante dall'impianto di lavaggio sono state sigillate e il pozzetto ufficiale di prelievo riempito con un getto di cemento, con conseguente disattivazione del relativo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia (convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica comunale di Via del Marchesato); le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammesse nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- come valutato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, coinvolto nel procedimento, ai fini della prevenzione incendi, le modifiche prospettate dal gestore sono di tipo "non sostanziale" in quanto non ricomprese nell'art. 4 comma 6 del DPR n. 151/2011 e s.m.i. e nell'Allegato IV del DM 07 agosto 2012 e pertanto non è richiesta né la valutazione del progetto né il deposito della SCIA. Risulta inoltre presentato in data 25/03/2024 il rinnovo periodico del CPI ai sensi del DPR n. 151/2011 e s.m.i., con scadenza fissata al 25/03/2029,
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
  - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 22/10/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/173173 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento). A esito della seduta in argomento, emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 12/11/2024 con nota ns. PG/2024/204221, con interruzione dei termini del procedimento;
  - Il Consorzio di Bonifica della Romagna evidenziava con proprio parere ns. PG/2024/190852 la necessità di realizzare opere di compartimentazione dell'area di stoccaggio rifiuti, non sormontabili in caso di alluvione, indicando un tirante idrico pari a 0,50 m,
  - in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 02/12/2024 veniva richiesta dal gestore una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2024/217952), concessa da questa Agenzia con nota ns. PG/2024/219459, restando interrotti i termini del procedimento,
  - il gestore presentava la documentazione integrativa richiesta in data 11/01/2025 (ns. PG/2025/5271), con riavvio dei termini del procedimento, successivamente perfezionata in data 20/01/2025 (ns. PG/2025/10775) per l'invio di un allegato che risultava mancante, comprensivo di apposito progetto di realizzazione di una barriera idraulica costituita da un muretto di recinzione innestato nel terreno e di altezza pari a 0,60 m a riscontro di quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica della Romagna. In data 11/04/2025 (ns. PG/2025/69710-69746) il proponente inoltrava a titolo volontario ulteriori elementi documentali;
  - in data 17/04/2025 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2025/56715 del 25/03/2025 che si concludeva con l'unanime consenso al rinnovo con modifiche dell'AU e con l'impegno assunto dal proponente a realizzare entro il 30/09/2026 le opere di compartimentazione idraulica, ai fini della protezione delle aree dell'impianto dal rischio alluvioni, ritenute idonee dal Consorzio di Bonifica con nota ns. PG/2025/64997, restando da acquisire il parere del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento previsto ai fini della compartimentazione idraulica;
  - Il Comune di Ravenna, con note ns. PG/2025/105671 e PG/2025/123099, attestava la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento di compartimentazione idraulica dichiarando che trattasi di opera di scarsa rilevanza edilizia e urbanistica (muretto di contenimento), non soggetta a titolo edilizio in quanto assimilabile a manutenzione ordinaria, ovvero allestimento dell'area per le finalità cui è predisposta;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri:
  - parere favorevole condizionato di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2024/176716);
  - parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario;
  - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna su tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2025/93720 - PG/2025/105671 - PG/2025/123099);

➤ parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2025/64997) dal punto di vista idraulico;

nonchè la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2025/55054 del 21/03/2025 e ns. PG/2025/70126 del 11/04/2025), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata con nota ns. PG/2025/41186 del 04/03/2025;

- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- per l'impianto in oggetto, Eni Spa Natural Resources, Distretto Centro Settentrionale risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (certificato n. EMS-909/S);

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, il gestore Eni Spa Natural Resources, Distretto Centro Settentrionale si configura come soggetto controllato dallo Stato (azienda controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), per cui ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. a) del D.Lgs n. 159/2011 e smi opera la clausola di esonero dall'obbligo di richiedere la documentazione antimafia;

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo, con modifiche, dell'AU n. 3065 del 15/10/2014 per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti non pericolosi = 498,26 tonnellate
- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti pericolosi = 228,20 tonnellate
- calcolo importo garanzia finanziaria:  
$$498,26 t \times 140,00 \frac{\text{€}}{t} + 228,20 t \times 250,00 \frac{\text{€}}{t} = \text{€ } 126.806,40$$
- Importo totale garanzia finanziaria = € 126.806,40 → (-40%) = **€ 76.083,84**

nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto nella misura del 40%;

La modifica introdotta riguardante l'incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15) dell'impianto non potrà essere attuata fino alla comunicazione da parte di questa Agenzia di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata in termini di ammontare;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO che, avendo esteso fino al 30/06/2026 la durata della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2025/215034 del 03/12/2025), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna;

#### DISPONE

1. Di rinnovare, con modifiche l'**Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Società **Eni Spa Natural Resources, Distretto Centro Settentrionale** (CF./PIVA: 00484960588/00905811006) con sede legale in Roma, piazza Enrico Mattei n. 1, per l'impianto di **stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi**, prodotti in proprio, sito in Comune di Ravenna, via del Marchesato n. 13 - Località Marina di Ravenna, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
  - comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 2.a L'opera di compartimentazione idraulica costituita da un muretto di recinzione da realizzarsi in corrispondenza dell'area dedicata allo stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi, dovrà essere completata entro il 30/09/2026. Il completamento dell'opera dovrà essere comunicato a mezzo PEC a questa Arpa e al Consorzio di Bonifica della Romagna.
  - 2.b Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
    - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi;
    - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;
 È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;
  - 2.c L'impianto deve essere esercito nel rispetto del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto (Rev. 2 del 08/08/2023), per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti.
  - 2.d L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "*Planimetria generale rete fognaria, superfici impermeabili-drenanti*" del 30/09/2013 che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
  - 2.e Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
    - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a

seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;

- ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto, il gestore è tenuto **entro il 30/06/2026**, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 76.083,84** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nella presente AU, fatto salvo che l'efficacia della modifica introdotta, riguardante l'incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
6. Di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3470 del 13/11/2015 e smi;

7. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**GESTIONE RIFIUTI**

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi prodotti in proprio, oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
2. Le operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti con adeguato sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso possono essere svolte solo nell'area di ricezione dei rifiuti di cui è dotato l'impianto.
3. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere sottoposte a periodico controllo, almeno annuale, e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Gli esiti di tali controlli devono essere annotati in un registro a disposizione degli organi di controllo.
4. I rifiuti non pericolosi per cui è ammesso lo stoccaggio (**R13-D15**) in impianto sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Operazione	
		R13	D15
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505* e 010506* (fango a base acqua)	X	X
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505* e 010506*		X
150101	Carta e cartone	X	
150102	Imballaggi in plastica	X	X
150103	Imballaggi in legno	X	
150104	Imballaggi metallici	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	X	X
160103	Pneumatici fuori uso	X	X
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*	X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	X	X
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*		X
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*		X
161002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001*		X
170101	Cemento	X	X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	X	X
170302	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301*	X	X
170405	Ferro e acciaio	X	
170407	Metalli misti	X	X
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*	X	X
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601* e 170603*		X
200102	Vetro	X	X
200139	Plastica		X
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X
200307	Rifiuti ingombranti	X	X

Per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15)** fissata complessivamente per i rifiuti non pericolosi, pari a **498,26 tonnellate**.

5. I rifiuti pericolosi per cui è ammesso lo stoccaggio (R13-D15) in impianto sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Operazione	
		R13	D15
010505*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli (fango oleoso)		X
010506*	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		X
050103*	Morchie depositate sul fondo di serbatoi	X	X
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	
120112*	Ceneri e grassi esauriti		X
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose		X
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, o contaminate da tali sostanze	X	X
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X
160213*	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle 160209* e 160212*	X	X
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto, contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto, contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X
160601*	Batterie al piombo	X	
160602*	Batterie al nichel-cadmio	X	X
161001*	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose		X
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose	X	X
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame e carbone	X	X
170409*	Rifiuti metallici contenenti sostanze pericolose	X	X
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	X	X

Per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15)** fissata complessivamente per i rifiuti pericolosi pari a **228,20 tonnellate**.

6. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (R13) non devono rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **5 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
7. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operato il deposito preliminare (D15) non devono rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **11 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
8. Le aree utilizzate per lo stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.

Le aree dedicate alle operazioni di stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti in ingresso devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito temporaneo (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.

I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

I recipienti mobili destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

9. Lo stoccaggio (R13-D15) dei RAEE di cui ai codici EER 160213\*, 160214 e 160216, deve essere effettuato evitando danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Durante le fasi di movimentazione dei RAEE devono essere:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Lo stoccaggio dei RAEE deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero finale esterno; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento dei RAEE senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE detenuti in stoccaggio in impianto devono essere mantenuti separati per singola categoria.

10. Il tempo di permanenza dei rifiuti di cui al codice EER 200301, stoccati in appositi big-bags all'interno di multibenna, non deve essere superiore a 96 ore, e comunque la permanenza del rifiuto in impianto non deve creare inconvenienti igienici e sviluppo di emissioni olfattive significative.
11. I contenitori multibenna individuati per lo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice EER 200301, una volta svuotati, possono essere, qualora necessario, sottoposti ad operazioni di lavaggio mediante autobotte nella medesima area di stoccaggio. I reflui prodotti dall'eventuale lavaggio devono essere raccolti e gestiti in conformità alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
12. Ad eccezione delle batterie al nichel-cadmio e batterie al piombo (Codici EER 16 06 02\*, 16 06 01\*) stocate in locale chiuso, posto in prossimità del capannone "uffici e magazzino", e attrezzato con aeratore per favorire il ricambio d'aria, i rifiuti pericolosi devono essere stoccati esclusivamente nell'area coperta sotto tettoia, con fondo impermeabile e compartimentata in modo da evitare che eventuali sversamenti possano defluire all'esterno dell'area di stoccaggio.
13. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER).
14. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati ad essi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale.
15. Il gestore è tenuto a informare a mezzo PEC e nel tempo più breve possibile, il Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna di eventuali situazioni anomale o di emergenza inerenti aspetti olfattivi.
16. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

*Resta fermo:*

- *l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *l'obbligo di rispettare le disposizioni sulla tenuta del deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'impianto, di cui all'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs n. 49/2014 e smi "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";*
- *il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs n. 188/2008 e smi "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE".*

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

### Condizioni

Si tratta esclusivamente dello scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento classificate ai sensi della DGR n. 286/2005, come "acque di prima pioggia" derivanti:

- dai piazzali dell'area Mud-Plant.  
Tali acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte in una vasca di prima pioggia della capacità di 7,8 m<sup>3</sup> da cui sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via del Marchesato. Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è individuato nel pozzetto denominato *PC7N* posto immediatamente a valle della vasca di prima pioggia.
- dall'area di stoccaggio rifiuti.  
Le aree scoperte di stoccaggio dei rifiuti assoggettate alla DGR 286/05, aventi superficie pari a 1300 m<sup>2</sup>, sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso = 1).  
Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore e da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia della capacità pari a 7,8 m<sup>3</sup>. Le acque reflue accumulate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria nera aziendale collegata alla rete fognaria pubblica nera di Via del Marchesato.  
Il pozzetto ufficiale di prelevamento è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle della vasca di prima pioggia.

Non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli scarichi in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia (convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica comunale di Via del Marchesato) e delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

La planimetria della rete fognaria denominata *Planimetria generale base DICS - Revisione 7 del 09/04/2025*, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento delle acque di prima pioggia, costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

HERA SpA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nell'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

HERA SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

### Prescrizioni

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica nera delle **acque di prima pioggia**, nei pozzetti ufficiali di prelevamento, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e smi per gli scarichi in rete fognaria.
2. Deve essere eseguito, con cadenza almeno **annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali, Ferro.
3. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati tramite PEC con frequenza **triennale** ad ARPAE e al Comune di Ravenna.

4. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata di ciascuna pompa atta allo svuotamento non deve superare 0,5 l/s.
5. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche dell'area Mud Plant e del piazzale di stoccaggio rifiuti);
  - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche dell'area Mud Plant e del piazzale di stoccaggio rifiuti);
  - misuratore di portata elettromagnetico o contaltri (sulla linea di scarico di ciascuna vasca di prima pioggia) piombato da HERA S.p.A., avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo;
  - pozzetti di prelievo (su ciascuna linea di scarico delle acque reflue di prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A..
9. Deve essere effettuata almeno annualmente, periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i..
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. I pozzetti ufficiali di prelievamento, denominati nella planimetria PC7N (pozzetto ufficiale di campionamento area Mud Plant) ed il pozzetto ufficiale di campionamento relativo all'area di stoccaggio rifiuti, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.
12. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, deve esserne data immediata comunicazione tramite PEC ad HERA S.p.A., ARPAE e al Comune di Ravenna indicando le cause, le azioni correttive che verranno intraprese, nonché i tempi di risoluzione del problema.
13. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Ravenna e a HERA SpA, tramite PEC, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**